



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 10/04/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA

L'anno duemilaventicinque, addì 10 del mese di Aprile alle ore 15:38 nella sala consiliare del palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte della Presidente Alessandra Gherardelli, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	x	
LUMACHI CAMILLA	Consigliere	x	
BELLONI GIULIA	Consigliere	x	
FANFANI PIETRO	Consigliere		AG
BENELLI FABIO	Consigliere	x	
NICCOLINI KETTY	Consigliere		x
RICCI MARTINA	Consigliere	x	
BORELLI TIZIANO	Consigliere		x
GHERARDELLI ALESSANDRA	Consigliere	x	
MARIOTTI RICCARDO	Consigliere	x	
PAOLINI FRANCESCO	Consigliere	x	
MARINAI JADI	Consigliere	x	
VENEZIA BENEDETTA	Consigliere	x	
CALAMANDREI FRANCESCA	Consigliere		AG
NALDINI GIOVANNI	Consigliere	x	
KHALIL GUIRGUIS SHENOUDA ROSELINE	Consigliere		AG
DOMENICONI DEBORA	Consigliere	x	

Totale presenti: 12 Totale assenti: 5

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

FROSALI MARTINA, VOLPE FRANCESCO, ALBIANI SARA, BECATTINI DUCCIO, LANDI NICCOLÒ

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

BELLONI GIULIA, MARINAI JADI

Presiede l'adunanza: LaIl Presidente del Consiglio, Alessandra Gherardelli.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso





IL CONSIGLIO COMUNALE

..omissis..

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con proprio atto n. 22 del 30.04.2020 e modificato con atto C.C. n. 69 del 28.09.2020 e successivamente modificato con atti C.C. n. 23 del 29.03.2021, n. 57 del 28.06.2021, n. 34 del 29.06.2022, n. n. 14 del 20.04.2023 e n. 32 del 18.04.2024, esecutivi;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 60 del 13.03.2025, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- viene prevista l'applicazione, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di un'agevolazione denominata «*bonus sociale per i rifiuti*», introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- viene disposto che il beneficio – il cui riconoscimento avviene automaticamente, senza necessità di istanza - consiste nella riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti (TARI), applicata in favore dei nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- viene disposto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della predetta misura, istituisce e aggiorna, con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



Considerata, pertanto, la necessità di apportare modificazioni agli articoli 7 (avente ad oggetto: “*Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie*”) e 13 (avente ad oggetto: *Riduzioni*) del vigente Regolamento, al fine di recepire le sopravvenute, richiamate, disposizioni in materia di «*bonus sociale per i rifiuti*»;

Valutato che l’agevolazione introdotta – in carenza di specifiche disposizioni contenute nell’articolo 57- bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, nonché nel D.P.C.M. n. 24/2025 - non risulti escludere l’applicazione dell’agevolazione attualmente contemplata dall’art. 14, comma 6, lett. b) del vigente regolamento comunale (avente ad oggetto: “*Agevolazioni ed esenzioni*”), in forza del quale si applica una maggiore riduzione - pari al 50% della TARI - in favore dei nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. entro i valori di cui all'allegato B) al regolamento stesso – che risultano meno restrittivi - ovvero:

N. componenti il nucleo familiare	Valore indicatore I.S.E.E.	Valore indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap)
1	17.633,00	11.741,00
2	14.495,00	9.718,00
3	13.513,00	9.836,00
4	13.272,00	10.224,00
5	12.372,00	9.913,00
6 ed oltre	13.382,00	11.038,00

Attesa, tuttavia, la necessità:

- di apportare modificazioni al testo vigente dell’art. 14, comma 6, lett. b), al fine di disporre che, in caso di concomitante integrazione dei requisiti di spettanza sia del c.d. *bonus sociale*, sia della specifica misura agevolativa comunale, quest’ultima si aggiunga al primo e sia ridotta in misura pari al 25% della TARI, con onere posto a carico del bilancio comunale, in ragione di tale aliquota;
- di anticipare alla data del 15 Settembre la scadenza del termine finale previsto al comma 9 dell’art. 14 per la presentazione dell’istanza volta all’ottenimento del predetto beneficio comunale;

Valutato, inoltre, di introdurre un’ulteriore fattispecie agevolativa al comma 6 dell’art. 14, al fine di dare riconoscimento al valore sociale degli esercizi di prossimità ubicati nelle frazioni del territorio comunale, prevedendo la riduzione del 70% sulla parte variabile della tariffa in favore delle utenze non domestiche classificate nelle categorie 24, 25 e 26, che, alla data di scadenza del versamento della 1^a rata di acconto, risultino quali uniche utenze attive nella categoria di appartenenza, nell’ambito della frazione ove siano insediate;

Ritenuto, altresì:



- di apportare modificazioni ai commi 7 e 8 dell'art. 14, ove sono previste misure di contenimento della dinamica del tributo in favore, rispettivamente, di utenze domestiche e non domestiche, al fine di adeguare le aliquote di incremento massimo al tasso inflattivo registrato nell'ultimo quadriennio;
- di emendare il comma 5 dell'art. 13, al fine di escludere che la riduzione derivante dall'applicazione del «*bonus sociale per i rifiuti*», disciplinato dalla sopravvenuta normativa nazionale, nonché l'agevolazione di natura economico-sociale specificamente prevista dal Regolamento comunale, concorrano al raggiungimento del limite massimo di riduzione della tariffa, corrispondente al 70% della parte variabile;

Dato atto:

- a) che dall'analisi dei dati relativi alle domande presentate dalle utenze domestiche nel corso del 2024 ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al vigente art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento comunale, emerge che circa il 60% degli istanti risultava in possesso dei requisiti per l'accesso al «*bonus sociale per i rifiuti*» introdotto dal D.P.C.M. n. 24/2025;
- b) che, pertanto, nel 2025, l'onere finanziario a carico del Comune in ragione della specifica agevolazione di fonte regolamentare è destinato a ridursi, in misura proporzionale, tenuto conto che il predetto *bonus* sarà finanziato mediante l'introduzione di una specifica componente perequativa a carico della generalità delle utenze;
- c) che l'innalzamento delle aliquote di contenimento di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 14 è destinato a determinare un minore costo a carico del bilancio del Comune;
- d) che l'onere aggiuntivo derivante dall'introduzione dell'agevolazione per gli esercizi di prossimità ubicati nella frazioni e classificati nelle cat. 24, 25 e 26 (stimato nell'importo di circa € 6.000,00.=) sarà più che compensato dalle economie menzionate alle precedenti lettere b) e c), cosicché l'attuale dotazione prevista in bilancio per il 2025, al Cap. di P.E.G. n. 7540 "*Agevolazioni tariffarie servizio smaltimento rifiuti*", deve ritenersi congrua e capiente, senza che si determini la necessità di procedere all'incremento della relativa dotazione finanziaria;

Visto, infine, l'art. 16 del vigente Regolamento, avente ad oggetto: "*Termini e modalità per il versamento ed importi minimi*", con particolare riguardo al secondo periodo del comma 3, ove si dispone:

"Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, per le utenze non domestiche, la percentuale complessiva delle rate in acconto è ridotta al 40% della tassa rispettivamente dovuta per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023";

Valutata l'opportunità di estendere, anche all'anno 2025, in favore delle *utenze non domestiche*, l'applicazione della percentuale complessiva delle rate in acconto nella misura del 40% della tassa dovuta per l'anno 2024, analogamente a quanto avvenuto per l'acconto relativo alle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali



per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683. della legge 27 dicembre 2013. n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Visti, inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo



emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Servizio economico-finanziario";

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti 12;

Favorevoli 10;

Contrari 2 (Marinai, Venezia)

DELIBERA

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti:

A) All'art. 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente, con contestuale posposizione dell'attuale comma 5, come rappresentato di seguito:

"5. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, della riduzione di cui al successivo art. 13, comma 1, lett. g) («bonus sociale per i rifiuti»), introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".

B) Al comma 1 dell'art. 13 (avente ad oggetto "Riduzioni"), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000,00 euro, limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
25% della
tariffa".



C) Al comma 2 dell'art. 13, dopo le parole “di cui al comma 1)” sono aggiunte le seguenti:
“ad eccezione della riduzione di cui alla lett. g).”.

D) Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 13 è sostituito con il seguente:

“Non concorre alla determinazione del predetto limite massimo di riduzione percentuale la riduzione di cui alla lettera g) del precedente comma 1), mentre vi concorrono anche le agevolazioni di cui al successivo art. 14, ad eccezione dell'agevolazione di cui alla lettera b) del comma 6.”.

E) Al comma 1 dell'art. 14, dopo le parole “delle agevolazioni di cui” e prima delle parole “ ai commi 7 e 8”, sono aggiunte le seguenti:

“ al comma 6, lett. p) ed”.

F) Al comma 6 dell'art. 14, la lett. b) è sostituita con la seguente:

“b) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. entro i valori di cui all'allegato B:

I) riduzione del 50% della tariffa,

ovvero, in alternativa,

II) riduzione del 25% della tariffa,

in caso di concomitante spettanza

dell'agevolazione di cui all'art. 13,

comma 1, lett. g).

G) Al comma 6 dell'art. 14, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

“p) utenze non domestiche ubicate nelle frazioni del territorio comunale e classificate nelle categorie 24, 25 e 26, che, alla data di scadenza del termine per il versamento della 1^ rata di acconto, risultino quali uniche utenze attive nella categoria di appartenenza, nell'ambito della frazione ove siano insediate:

riduzione pari al 70 % della parte variabile della tariffa”.

H) Al comma 7 dell'art. 14, l'aliquota del “350%” è sostituita con la seguente:

“367%”.

I) Al comma 8 dell'art. 14, l'aliquota del “125%” è sostituita con la seguente:

“142%”.



L) Al comma 9 dell'art. 14, le parole “ 30 settembre” sono sostituite con le seguenti:
“15 settembre”.

M) Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 16 è sostituito con il seguente:

“Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, per le utenze non domestiche, la percentuale complessiva delle rate in acconto è ridotta al 40% della tassa rispettivamente dovuta per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.

3) Di dare atto che il combinato disposto delle modificazioni di cui al punto 2) non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.

4) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante le modificazioni di cui al punto 2).

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti 12;

Favorevoli 10;

Contrari 2 (Marinai, Venezia)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

(segue allegato)





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Alessandra Gherardelli)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)